

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado Lega Calcio Uisp Emilia Romagna

Delibera n° 11 attività sportiva: 2011/2012 Ricorrente Damasco Group
 Comitato di Bologna Gara: Damasco Group/ Anzolavino
 Calcio a 11 cat.Master

C.U. n° 18

del 06/03/2012

Commissione composta dai Sig.ri:

| | |
|------------------|--------------|
| Fausto Contrasti | Coordinatore |
| Claudio Bettelli | Componente |
| Marino Sala | Componente |

Svolgimento

L'Associazione S.S.Damasco Group calcio a 11 cat. Master del Comitato di Bologna, propone regolare ricorso avverso la delibera del giudice di primo grado che ha determinato il risultato della gara Damasco Group vs Anzolavino 0-3 e non 3-2 come risultato finale acquisito sul campo, perché il D.G ha scritto sul proprio referto che ha terminato la gara per "pro forma".

L'Associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che un tesserato (giustamente espulso e squalificato) al terzo minuto di recupero del secondo tempo NON può condizionare un arbitro e che, inoltre, tutti i propri tesserati si sono adoperati per allontanare il collega NON avendo commesso atti di violenza, e per una responsabilità soggettiva, chiede la ripetizione della gara.

Il Direttore di gara nel referto gara precisa: al 3° minuto di recupero del secondo tempo dopo aver concesso una punizione a favore dell'Associazione Damasco Group, il tesserato Carlo Cofano inveiva contro di me; ammonito, continuava ad inveire e lo espellevo. Correva verso di me con frase minacciosa ma veniva fermato dai propri compagni e nel frattempo intorno a me si formava un gruppo di giocatori di entrambe le Associazioni e nel frangente venivo toccato al petto senza rendermi conto chi fosse stato e in quel momento non ero più sereno per continuare la gara e decidevo di far proseguire la gara, per i due minuti mancanti, fino al termine come "pro forma".

La Commissione Disciplinare di Secondo Grado, fatti i dovuti accertamenti, sentiti a chiarimenti sia il DG che i due assistenti ufficiali, accetta il ricorso in quanto causa un singolo atleta che NON ha compiuto atti violenti e visto, inoltre, che i compagni si sono adoperati per salvaguardare l'incolumità dell'Arbitro, NON può aver condizionato in negativo il DG e la gara doveva terminare regolarmente.

Inoltre il tesserato Carlo Cofano è stato squalificato erroneamente in base agli art.129/134, mentre il giudice di primo grado doveva applicare gli art.129/132/26/29 R.D.

Tutto ciò promesso,

Delibera

di accettare il ricorso, di restituire tassa, demandando alla segreteria della Lega Calcio di Bologna la ripetizione della gara e la pubblicazione sul primo C.U. della Lega calcio Uisp di Bologna e della Lega Calcio Regionale.

Così deciso in Modena il 26/04/2012